

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA CORTE DEI MIRACOLI APS"

Art. 1 (Denominazione)

1.1 È costituita l'Associazione denominata "LA CORTE DEI MIRACOLI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", o in breve "LA CORTE DEI MIRACOLI APS", (d'ora in avanti denominata "Associazione").

1.2 L'Associazione è disciplinata dal DLgs. 3.7.2017 n. 117, dal codice civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

Art. 2 (Sede e durata)

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Toscolano Maderno. Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

2.2 L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 3 (Scopo e attività)

3.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale finalizzate alla promozione ed alla diffusione del teatro come forma d'arte e di cultura. A tale fine, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

☐ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

☐ formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

3.2 In particolare l'Associazione si propone di:



☐ promuovere, diffondere e valorizzare la cultura teatrale e le arti performative come strumenti di crescita personale, inclusione sociale e partecipazione attiva alla vita comunitaria.

☐ coordinare e gestire corsi individuali o collettivi di recitazione;

☐ promuovere o organizzare manifestazioni e spettacoli teatrali, performance, letture sceniche e altre forme di espressione artistica;

☐ realizzare laboratori, conferenze e seminari, concerti, stages ed ogni altra iniziativa o forma di spettacolo atta a diffondere la conoscenza e la pratica del teatro e della recitazione, sia fra gli adulti sia fra i giovani;

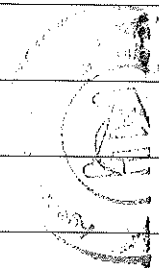
☐ collaborare con enti pubblici e privati, scuole di ogni ordine e grado, per integrare i percorsi di apprendimento istituzionali nel campo del teatro e della recitazione;

☐ promuovere e favorire rassegne, festival, eventi culturali e iniziative pubbliche legate al teatro e alle arti performative.

3.3 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché siano svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo.

3.4 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

3.5 Per lo svolgimento delle attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente



dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai volontari è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese analiticamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni definite con delibera del Consiglio direttivo.

L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3.6 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità; resta fermo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 (Associati)

4.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. L'Associazione deve essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

4.2 Se il numero degli associati scende al di sotto del numero legale di cui al punto 4.1, questo deve essere reintegrato entro un anno in base all'art. 35 co. 1-bis del DLgs. 117/2017.

4.3 Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per



cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

4.4 Gli Associati hanno pari diritti e doveri. L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

4.5 L'Associato ha diritto di consultare ed estrarre copia dei libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, il quale consentirà gratuitamente l'accesso entro i successivi 20 giorni.

4.6 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

4.7 Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa deliberata dal Consiglio direttivo.

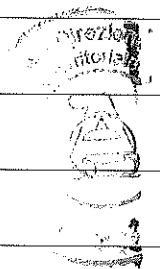
4.8 La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcun modo alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 5 (Ammissione degli Associati)

5.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo, contenente:

- ☐ i dati identificativi del soggetto;
- ☐ la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

5.2 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 gior-



ni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

5.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Art.6 (Recesso ed esclusione dell'Associato)

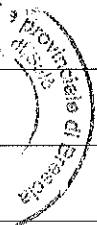
6.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

☐ recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;

☐ esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segue l'adempimento entro i successivi 30 giorni; contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;

☐ decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

6.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto



apportato o versato all'Associazione.

Art. 7 (Organi dell'Associazione)

7.1 Sono organi dell'Associazione:

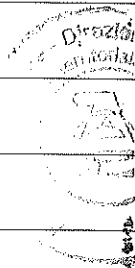
- ☐ l'Assemblea degli Associati;
- ☐ il Consiglio direttivo;
- ☐ il Presidente del Consiglio direttivo;
- ☐ l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione.

7.2 Sono organi dell'Associazione anche l'organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117.

Art. 8 (Assemblea degli Associati)

8.1 L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:

- ☐ nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo; i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
- ☐ elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- ☐ approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- ☐ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- ☐ delibera sulle modificazioni dello statuto;
- ☐ approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
- ☐ si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di ri-



getto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;

☐ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

☐ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio direttivo o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'organo di controllo o di revisione, ove nominato.

8.3 L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale.

8.4 L'Assemblea è convocata mediante avviso recapitato a ciascun associato, all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente, ovvero con altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto. L'avviso di convocazione deve essere inviato con le medesime modalità anche a ciascun consigliere e, se nominato, a ciascun componente dell'Organo di controllo e/o dell'Organo di Revisione.

L'avviso, che deve pervenire almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea, contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno. Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.

8.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza,



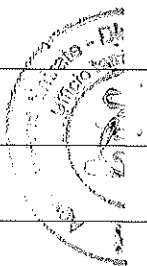
dall'associato scelto dall'assemblea stessa. Colui che presiede la riunione nomina un Segretario che verbalizza i contenuti discussi nella riunione, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

8.6 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

8.7 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati che siano in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa. Ogni associato ha un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese.

8.8 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

8.9 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei



presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.10 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

8.11 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

8.12 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 9 (Consiglio direttivo)

9.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

- ☐ compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- ☐ convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- ☐ delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;

☐ predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

☐ determina le quote associative;

☐ predisporre i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;

☐ definisce ed organizza le attività diverse svolte dell'associazione in ossequio a quanto stabilito dall'art. 3.3 del presente Statuto;

☐ svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

9.2 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

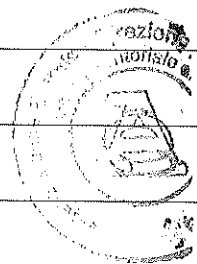
9.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 13, specificamente fissato nell'atto di nomina. La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

9.4 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente.

9.5 Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.

9.6 I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di durata della carica. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

9.7 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle



riunioni del Consiglio per almeno cinque riunioni consecutive, in assenza di giustificato motivo.

9.8 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, i restanti provvedono a sostituirli attingendo alla lista dei non eletti partendo dal primo. Nel caso non vi siano consiglieri non eletti da cui attingere si procederà ad elezione dei nuovi consiglieri nell'assemblea dei soci più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del/dei consigliere/i cessato/i.

9.9 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica fornito dai consiglieri all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente, ovvero con altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno otto giorni prima della riunione, ridotti a tre in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

9.10 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età. Colui che presiede la riunione nomina un Segretario che verbalizza i contenuti discussi nella riunione. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a

maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

9.11 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

9.12 Il verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 10 (Presidente del Consiglio direttivo)

10.1 Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.

10.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano.

10.4 In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, del Presidente, dovrà essere eletto un nuovo Consiglio direttivo.



Art. 11 (Organo di controllo)

11.1 L'organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117.

11.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'organo di controllo.

11.3 L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.

11.4 L'organo di controllo:

☐ vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

☐ può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;

☐ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

11.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere-

re, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 12 (Revisione legale dei conti)

12.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117.

12.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 (Patrimonio)

13.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai proventi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti e avanzi di gestione comunque denominati.

13.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra



ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 (Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

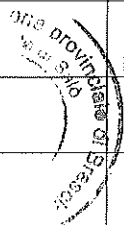
14.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

14.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

14.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.



Alfonsi

Giulio F. C.